

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

**TRIBUNALI FERMI**

# Le udienze civili e penali sono rinviate a dopo l'11 maggio 2020

Ciccio Messina a pag. 30

## GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS

Con il decreto liquidità le cambiali e i protesti congelati fino al 30 aprile prossimo

# Il 12 maggio riparte la giustizia

## Udienze civili e penali (e termini) sospesi fino all'11

DI ANTONIO  
CICCIA MESSINA

**U**diende, civili e penali, rinviate a dopo l'11 maggio 2020 e termini processuali sospesi fino alla stessa data. Cambiali e protesti sospesi fino al 30 aprile e cancellazione d'ufficio dei protesti elevati nel periodo di sospensione. Sono alcune delle più importanti novità in materia di giustizia, approvate lunedì scorso dal consiglio dei ministri con il decreto legge liquidità che, innanzi tutto, prolunga i termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Questi termini erano stati fissati al 15 aprile 2020 dagli articoli 83, commi 1 e 2, del decreto legge 18/2020, in corso di conversione. Il nuovo provvedimento allunga il periodo di rinvio per legge delle udienze dei procedimenti civili e penali e della sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti stessi. Conseguen-

temente, il 12 maggio 2020 sarà la prima data di ripresa dell'attività giurisdizionale, seppure nel rispetto misure organizzative per evitare assembramenti, da disporsi a cura dei capi degli uffici giudiziari. Martedì 12 maggio 2020, dunque, va a sostituire il 16 aprile quale giorno iniziale della «fase due», in cui si ricominciano a contare i termini e a tenere le udienze (non solo quelle indifferibili quali eccezione alla regola della sospensione dell'attività). Il rinvio, di cui stiamo parlando, si applica anche alle

mediazioni (legge 28/2010), alle negoziazioni assistite (decreto legge 132/2014), ed anche, infine, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. Fanno eccezione i procedimenti penali in cui i termini massimi della custodia cautelare (articolo 304 del codice di procedura penale) scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. Un'altra dilazione riguarda il termine per notificare i ricorsi di competenza dei giudici am-

ministrativi: questi termini (ricorso di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale e per motivi aggiunti), e solo questi, sono ulteriormente sospesi dal 16 aprile al 10 maggio 2020 inclusi; la norma del decreto in commento salvo, però quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del Codice del processo amministrativo, con ciò volendosi dire che non sono sospesi i termini per i ricorsi relativi al procedimento cautelare (ricorso cautelare ante causam e ricorso in appello avverso un'ordinanza cautelare). La proroga del termine, fino all'11 maggio, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti.

### CAMBIALI

Il decreto legge accoglie una richiesta del notariato (si veda ItaliaOggi del 4/4/2020) ed estende a tutto il territorio italiano, dal 9 marzo al 30 aprile 2020, la sospensione dei termini per il pagamento dei titoli di credito (ex articolo 10, comma 5 del decreto legge 9/2020).

Conseguentemente sono da

cancellare d'ufficio i protesti eventualmente elevati in questo periodo ed è sospeso l'iter sanzionatorio che, di regola, segue l'emissione di un titolo scoperto o senza autorizzazione. Il decreto chiarisce, poi, a riguardo di assegni bancari e postali, che i beneficiari possono presentarli al pagamento in pendenza della sospensione. Tuttavia, se il conto non è coperto, non si eleverà nessun protesto, non verrà inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (disponibilità dei fondi, mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione. Si sospende,

inoltre, la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020; se già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimen-



to allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto per l'applicazione di sanzioni amministrative (as-segni scoperti o emessi senza autorizzazione, articolo 8 bis, commi 1 e 2, legge 386/1990). Anche eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell'intermediario che le ha effettuate. Al termine del periodo di sospensione le banche riavveranno il procedimento di pagamento del titolo.

— © Riproduzione riservata —



La bozza di dl sul  
sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)